

Statuti dell'associazione "Capra Grigia Svizzera"



Versione 5.3.2016

Per facilitare la comprensione e la leggibilità del testo, nei presenti statuti si è scelto di evitare l'uso della versione maschile/femminile. Laddove si fa uso della sola versione maschile è sottintesa anche quella femminile.

I. NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1 Nome e sede

- 1 Sotto il nome "Capra Grigia Svizzera" (CGS) esiste un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- 2 Le traduzioni del nome dell'associazione sono le seguenti: "Capra Grigia Schweiz", "Capra Grigia Suisse" e "Capra Grigia Svizzera"
- 3 La sede dell'associazione corrisponde al domicilio del presidente.

Art. 2 Scopo

- 1 L'associazione si prefigge di:
 - a) salvaguardare e promuovere la Capra Grigia in razza pura;
 - b) promuovere lo scambio di informazioni e il contatto personale tra i soci;
 - c) preservare e promuovere gli interessi economici ed ecologici comuni e la loro rappresentanza verso il pubblico e le autorità;
 - d) incoraggiare la collaborazione con altre organizzazioni operando a favore di razze di animali da fattoria a rischio.

II. ISCRIZIONE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 3 Disposizioni generali

- 1 L'associazione è costituita da benefattori, soci attivi e soci onorari.
- 2 Ogni allevatore di Capra Grigia può diventare socio attivo se s'impegna a rispettare gli statuti, le decisioni e i regolamenti e ad allevare il suo gruppo di Capre Grigie in modo puro secondo le regole del registro genealogico.
- 3 Rappresentanti del comitato e della commissione di esperti possono essere soci attivi anche se non hanno animali.
- 4 Ogni persona fisica o giuridica può diventare benefattore se condivide gli scopi dell'associazione. Non ha diritto a ricevere prestazioni da parte dell'associazione.
- 5 I soci onorari sono sollevati dall'obbligo del pagamento della tassa di socio. Ogni persona fisica o giuridica può essere eletta socio onorario se si è contraddistinta in maniera particolare a favore dell'associazione. La nomina avviene da parte del comitato e la notizia è data in occasione dell'assemblea.
- 6 Ogni socio s'impegna a pagare la tassa annuale fissata dall'assemblea generale tramite la fattura.
- 7 La protezione dei dati è regolata nel modo seguente:
 - a l'associazione garantisce la protezione dei dati verso l'esterno;
 - b con l'ammissione formale, il socio autorizza l'uso dei dati da raccolti su di lui

- all'interno dell'associazione;
- c il socio acconsente che l'associazione trasmetta i dati raccolti a ProSpecieRara, che si impegna a utilizzare i dati dell'indirizzo solo per i propri scopi. Quallsivoglia ulteriore utilizzo dei dati necessita l'approvazione del comitato o del socio. Il socio può impedire all'associazione la divulgazione dei dati che lo riguardano.
 - d Per i dati resi accessibili all'interno dell'associazione, ogni socio si impegna a garantirne la protezione verso terzi, allo stesso modo dell'associazione.

Art. 4 Acquisizione e perdita dell'iscrizione

- 1 L'entrata nell'associazione avviene tramite iscrizione per iscritto al comitato.
- 2 Soci che mettono in pericolo od operano contro gli interessi dell'associazione, che non osservano gli statuti, le decisioni o i regolamenti o che non entrano in merito alle loro responsabilità nei confronti dell'associazione, possono essere esclusi dal comitato.
- 3 Soci che non pagano la tassa di socio possono essere esclusi dall'associazione da parte del comitato.
- 4 Le persone escluse hanno diritto di ricorso presso l'assemblea dell'associazione.
- 5 Dopo aver pagato la tassa di socio annuale, l'uscita dall'associazione avviene per la fine dell'anno di calendario. La dichiarazione d'uscita deve pervenire al presidente per iscritto almeno un mese in anticipo.

Art. 5 Pretesa al patrimonio dell'associazione

I soci uscenti non hanno nessun diritto al patrimonio dell'associazione.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Organi e anno d'esercizio

- 1 Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'assemblea dell'associazione;
 - b) il comitato;
 - c) i revisori;
 - d) la commissione degli esperti.
- 2 L'anno d'esercizio corrisponde all'anno associativo.

Art. 7 Assemblea dell'associazione

- 1 L'assemblea dell'associazione è costituita da tutti i soci. Ogni socio attivo ha diritto a un voto. È l'organo supremo dell'associazione e decide in maniera definitiva di tutte le questioni.
- 2 Le incombono in particolare:
 - a) approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali;
 - b) approvazione del programma delle attività e del preventivo;
 - c) decisione della tassa di socio annuale;
 - d) decisioni in merito a richieste del comitato o dei soci;
 - e) elezione dei due revisori dei conti e del comitato, in particolare presidente, del responsabile dell'allevamento e del responsabile del registro genealogico;
 - f) conferma degli esperti scelti dal comitato;
 - g) ammissione ed esclusione di soci in caso di ricorso;
 - h) approvazione del regolamento e dell'elenco degli obblighi;
 - i) approvazione di contratti con altre organizzazioni; j) approvazione di criteri per la valutazione degli animali, dello scopo dell'allevamento, dello standard di razza e della strategia d'allevamento;
 - k) modifica degli statuti, scioglimento e liquidazione dell'associazione;

- 3 L'assemblea ordinaria dell'associazione ha luogo nei primi 5 mesi dell'anno d'esercizio. Il comitato può richiedere un'assemblea straordinaria se gli sembra necessario, a condizione che la richiesta giunga almeno da un quinto dei soci.
- 4 La data dell'assemblea dell'associazione va comunicata ai soci per iscritto almeno un mese in anticipo. I soci devono presentare eventuali richieste al presidente almeno 4 settimane prima dell'assemblea dell'associazione. Le richieste presentate devono essere inoltrate ai soci almeno 14 giorni prima dell'assemblea.
- 5 Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per la revisione degli statuti sono richiesti due terzi dei voti dei presenti.
- 6 Le votazioni si svolgono in generale apertamente. Durante le votazioni decide la maggioranza assoluta nel primo turno, la maggioranza relativa nel secondo turno e, in caso di parità di voti, fa stato la decisione del presidente.

Art. 8 Comitato

- 1 Il comitato è costituito da almeno 5 membri e si costituisce nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7, cpv. 2. let. E. I membri del comitato devono occuparsi dei seguenti compiti e mettendone a conoscenza i soci: presidio, amministrazione e protocolli, contabilità, commissione d'allevamento, registro genealogico, compra-vendita animali.
- 2 Il comitato gestisce l'associazione e gli affari che non spettano ad un altro organo. Ha i seguenti compiti e mandati:
 - a) Invito e direzione dell'assemblea dell'associazione.
 - b) Esecuzione delle decisioni dell'assemblea dell'associazione.
 - c) Presentazione dei criteri di valutazione degli animali e del programma di salvaguardia della razza all'assemblea dell'associazione.
 - d) Gestione degli affari correnti
 - e) Regolamento e controllo dei compiti della commissione degli esperti.
 - f) Impiego provvisorio di esperti.
 - g) Ammissione ed esclusione di soci
 - h) Gestione degli affari quotidiani e della collaborazione con ProSpecieRara e altre organizzazioni partner.
- 3 Le riunioni del comitato hanno luogo su invito del presidente, quando gli affari lo richiedono o su richiesta da parte di almeno 3 membri di comitato. Le trattande devono essere spedite ai membri del comitato almeno 14 giorni prima della riunione. Il comitato ha competenza decisionale se almeno la metà dei suoi membri è presente e decide in base alla maggioranza semplice dei voti. In caso di parità dei voti, il voto del presidente conta il doppio.
- 4 I membri del comitato sono eletti per un periodo di 2 anni, dopo il quale possono essere rieletti. Tutti i soci dell'associazione domiciliati in Svizzera possono essere eletti nel comitato.

Art. 9 Commissione degli esperti

- 1 La commissione degli esperti è costituita da esperti di tutte le regioni, dal responsabile del registro genealogico e dal responsabile dell'allevamento quale presidente di commissione. Si occupa di domande relative all'allevamento ed è responsabile della formazione degli esperti.
- 2 Agli esperti vengono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) Controllo delle marchiature degli animali giovani
 - b) Definizione dei criteri di valutazione degli animali
 - c) Valutazione degli animali
 - d) Verifica dei dati del registro genealogico
 - e) Stabilire gli obiettivi e le strategie d'allevamento e i criteri d'ammissione al registro genealogico.
 - f) Consulenza degli allevatori.
 - g) Garanzia di scambio d'informazioni tra allevatori così come tra comitato e allevatori
- 3 Gli esperti vengono assunti provvisoriamente dopo la loro formazione ed eletti dalla prossima assemblea dell'associazione. La durata del mandato e l'eleggibilità vengono determinate dalle condizioni dell'art. 8. cpv. 4.

Art. 10 Revisori

- 1 I due revisori controllano i conti annuali e ne eseguono un rapporto scritto per l'assemblea dell'associazione. In accordo con il comitato, i revisori possono chiamare un'istanza contabile esterna.
- 2 È preferibile non sostituire entrambi i revisori nel corso dello stesso anno. Valgono le condizioni dell'art. 8. cpv. 4.
- 3 Ai revisori viene garantito l'accesso a tutti i documenti e a tutte le riunioni ai fini della verifica dei conti annuali.

IV. FINANZIAMENTO

Art. 11

- 1 Le entrate dell'associazione sono composte dalle tasse annuali dei soci e da altre entrate.
- 2 L'assemblea annuale fissa l'ammontare della tassa di socio.
- 3 Le entrate servono a perseguire gli obiettivi dell'associazione e a coprire le spese dell'associazione.

V. SCIoglIMENTO

Art. 12 Procedimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea dell'associazione dopo aver reso pubblica la richiesta di scioglimento presso il comitato con una maggioranza di due terzi dei voti. L'invito per l'assemblea di scioglimento deve essere fatto almeno un mese prima dell'assemblea.

Art. 13 Liquidazione del patrimonio dell'associazione

L'assemblea di scioglimento deve devolvere l'eventuale patrimonio a ProSpecieRara o a un'organizzazione attiva nel senso dell'associazione.

VI. GENERALITÀ

Art. 14 Comunicazioni

L'informazione dei soci avviene tramite la pubblicazione dell'associazione.

Art. 15 Responsabilità dei soci

Solo il patrimonio dell'associazione risponde della responsabilità dell'associazione.

Art. 16 Diritto sussidiario

Per gli ambiti non regolamentati dai presenti statuti, valgono le condizioni del Codice civile svizzero (CC).

Art. 17 Entrata in vigore degli statuti

Questi statuti sono stati discussi e sono entrati in vigore il 6 marzo 2011 durante l'assemblea costituzionale dell'associazione "Capra Grigia Svizzera".

Capra Grigia Schweiz / Capra Grigia Suisse / Capra Grigia Svizzera

Il presidente

La vicepresidente

Martin Ramp

Annina Staub